

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1485/89 DELLA COMMISSIONE

del 30 maggio 1989

concernente le cauzioni relative ai titoli di importazione di carni bovine pregiate rilasciati per il primo trimestre 1989

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 571/89<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 4075/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, relativo all'apertura di un contingente tariffario comunitario per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate dei codici NC 0201 e 0202 e per i prodotti dei codici NC 0206 10 95 e 0206 29 91<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 4148/88 della Commissione<sup>(4)</sup> ha stabilito le modalità di applicazione dei regimi di importazione istituiti dai regolamenti (CEE) n. 4075/88 e (CEE) n. 4077/88 del Consiglio<sup>(5)</sup> nel settore delle carni bovine;

considerando che il regolamento (CEE) n. 150/89 della Commissione, del 20 gennaio 1989, relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate<sup>(6)</sup>, ha stabilito la percentuale dei quantitativi richiesti per il primo trimestre 1989 che possono essere importati;

considerando che la decisione 89/15/CEE della Commissione<sup>(7)</sup> ha sospeso le importazioni di animali della specie

bovina e di carni provenienti dagli Stati Uniti d'America e dal Canada a decorrere dal 1° gennaio 1989;

considerando che i contatti avviati con tali paesi in vista di una soluzione atta a rimuovere la sospensione in questione avevano portato al rilascio di titoli in base al regolamento (CEE) n. 150/89; che in mancanza di una tale soluzione non è stato possibile utilizzare tali titoli; che è pertanto opportuno prevedere lo svincolo della cauzione costituita per ottenere detti titoli;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le cauzioni relative ai titoli di importazione rilasciati in base al regolamento (CEE) n. 150/89 sono svincolate su richiesta degli interessati entro un termine di due mesi se l'operazione di importazione non ha potuto aver luogo a causa della decisione 89/15/CEE.

La domanda debitamente giustificata deve essere presentata all'autorità competente dello Stato membro di cui si tratta entro un mese a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 1989.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

(2) GU n. L 61 del 4. 3. 1989, pag. 43.

(3) GU n. L 359 del 28. 12. 1988, pag. 4.

(4) GU n. L 362 del 30. 12. 1988, pag. 42.

(5) GU n. L 359 del 28. 12. 1988, pag. 7.

(6) GU n. L 17 del 21. 1. 1989, pag. 44.

(7) GU n. L 8 dell'11. 1. 1989, pag. 11.